

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO E COOPERAZIONE

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE MISURE SULLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE E LORO CONSORZI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 5 MAGGIO 2009, ART. 12.

(Atto soggetto ad I.V.A. Ai sensi del D.P.R. 633/72)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4. SET. del mese di SETTEMBRE

TRA

La REGIONE MOLISE, successivamente denominata per brevità "REGIONE", rappresentata dal Direttore Generale della Regione Molise, Dott. PASQUALE MAURO DI MIRCO nato a San Giacomo degli Schiavoni (CB) il 23/08/1963, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione, presso la cui sede in Campobasso, Via Genova n. 11, Codice Fiscale 00169440708, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A., successivamente denominata per brevità "FINMOLISE", con sede in Campobasso Via Pascoli n. 68, iscritta al n. 1153 del Registro delle Società presso il Tribunale di Campobasso, Codice Fiscale 00365540707, per la quale interviene al presente atto l'Amministratore unico Dott. CARLO VENEZIALE, nato a Napoli il 19/02/1969, domiciliato per la carica presso la sede legale della FINMOLISE, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/08/2014,



PREMESSO CHE

- La Regione Molise, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale 5 maggio 2009, n.16, intende favorire la capitalizzazione delle società cooperative e loro consorzi mediante la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti senza interessi a fronte del capitale sociale versato;
- La D.G.R. n. 413 del 15 aprile 2009 ha adottato la decisione di trasformare in house la FINMOLISE, al fine di farne assumere il ruolo di strumento ad uso esclusivo della Regione Molise per l'espletamento di attività nel settore del credito.
- La D.G.R. n. 564 del 26 luglio 2011 ad oggetto FINMOLISE, Sentenza TAR Molise n. 411 del 24 giugno 2011, "Provvedimenti" e la successiva approvazione della stessa con Delibera del Consiglio regionale n. 168 del 12 agosto 2011.
- La FINMOLISE, in qualità di Finanziaria Regionale, è autorizzata ai sensi del suo Statuto ad effettuare le attività previste dalla presente Convenzione e possiede le strutture operative idonee ad assicurare il buon esercizio delle stesse.
- La D.G.R. n. 303 del 11/07/2014 ha affidato alla FINMOLISE le attività di tesoreria, tenuta della contabilità, gestione, monitoraggio, sorveglianza e sviluppo delle operazioni afferenti allo strumento finanziario oggetto della presente convenzione.
- Il Fondo, rientrante tra i provvedimenti della Legge Regionale n. 16 del 5 maggio 2009, art. 12, per agevolare la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi. E' costituito dal capitale pubblico messo a disposizione delle imprese cooperative e loro consorzi che lo possono richiedere secondo le modalità e la modulistica stabilite dalla FINMOLISE. Il Fondo è impegnato per la corresponsione di finanziamenti senza interessi a fronte del capitale sociale versato dalle imprese cooperative e loro consorzi e restituito con le modalità di cui al successivo art. 5 della presente convenzione. Il tal modo, il Fondo si autoalimenta nel tempo e rappresenta uno strumento finanziario a titolo di turnaround, coerente con le formule di ingegneria finanziaria maggiormente incentivate dalla Commissione Europea. Qualora il soggetto richiedente risulti beneficiario di altri contributi l'importo complessivo non deve superare il limite del "de minimis".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse generali formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

La FINMOLISE è delegata dalla Regione Molise a detenere ed amministrare il Fondo di Rotazione per effettuare "Interventi di Capitalizzazione" per le imprese cooperative e loro consorzi.

In qualità di soggetto gestore, tesoriere e monitore, la FINMOLISE è tenuta a gestire il Fondo di Rotazione secondo quanto stabilito negli atti deliberativi di cui in premessa, nella presente convenzione.

La FINMOLISE deve verificare che i finanziamenti attivati con il presente Fondo di Rotazione siano volti esclusivamente in favore delle imprese cooperative e loro consorzi operanti e con sede legale e operativa nel territorio della Regione Molise e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità.



Art. 3 – CONDIZIONI E ISTRUTTORIA

Le richieste dei soggetti interessati alle operazioni di finanziamento dovranno essere presentate alla FINMOLISE, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa Società Finanziaria.

La FINMOLISE entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste che risultino complete della documentazione necessaria e alla condizione che vi siano le disponibilità finanziarie, sottoporrà le stesse all'approvazione dei propri organi decisionali.

I finanziamenti sono effettuati dalla FINMOLISE alle seguenti condizioni:

- Per le nuove imprese cooperative e loro consorzi, intendendo per tali quelle costituite nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso al beneficio, è concesso un finanziamento pari ad un importo massimo di €. 20.000,00 (ventimila), in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale versato. All'atto della domanda le nuove imprese cooperative e loro consorzi devono essere costituite ed iscritte regolarmente all'Albo Regionale del Molise delle cooperative e loro consorzi.
- Per le imprese cooperative e loro consorzi regolarmente iscritte all'Albo Regionale del Molise, è concesso un finanziamento pari ad un importo massimo di €. 20.000,00



(ventimila), in misura non superiore a due volte l'ammontare del capitale sociale versato.

- Se Il soggetto richiedente risulti beneficiario di altri contributi, l'importo complessivo non deve superare il limite del "de minimis".
- Il finanziamento è concesso senza corresponsione di interessi (tasso zero).
- Sui omessi e ritardati pagamenti delle rate è applicato un tasso di mora del 4,00% (quattroper cento).
- La durata del finanziamento è fissata in massimo anni tre. La restituzione, in ossequio alla previsione dell'art. 12 della LR 16/2000 che fissa l'allineamento del rimborso ai mesi giugno/dicembre di ogni esercizio, avverrà al terzo anno in due rate semestrali paritetiche scadenti ciascuna a fine semestre solare. Se il finanziamento è erogato a semestre solare già iniziato il computo delle scadenze di rimborso del finanziamento viene effettuato con riferimento all'inizio del semestre di erogazione.
- La FINMOLISE acquisirà fidejussione a garanzia della restituzione del finanziamento. Detta garanzia sarà costituita da polizza fidejussoria rilasciata da Banca o primaria compagnia assicurativa ovvero da fidejussione personale rilasciata dai componenti l'organo di amministrazione dell'impresa cooperativa o del consorzio richiedente;
- La FINMOLISE verificherà che il soggetto richiedente abbia la sede legale e operativa nella Regione Molise, che non sia in sofferenza dal sistema bancario e che sia stato effettivamente versato il capitale sociale.
- Il positivo esito dell'istruttoria della FINMOLISE determinerà la concessione del finanziamento secondo la disponibilità del Fondo di Rotazione.
- La FINMOLISE dovrà inoltre, procedere alla trasmissione annuale di una relazione sulle operazioni realizzate; la relazione dovrà fornire il bilancio complessivo del Fondo di Rotazione, evidenziando i proventi maturati, gli oneri di gestione addebitati, e le eventuali perdite prodotte al 31 dicembre dell'anno di esercizio del bilancio regionale in corso.

Art. 4 – REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI.

I soggetti beneficiari degli interventi di cui sopra sono le imprese cooperative e loro consorzi.

Per essere ammissibili al finanziamento le imprese cooperative e loro consorzi devono

possedere i seguenti requisiti:

- Essere iscritte all'Ufficio Registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nonché all'Albo Nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004.
- Essere iscritte all'Albo Regionale delle cooperative e loro consorzi di cui all'art. 2 della Legge Regionale 5 maggio 2009, n. 16.
- Avere sede legale ed operativa nel territorio regionale;
- Applicare nei confronti dei loro lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs n. 248/2007.
- Avere una situazione patrimoniale con Patrimonio Netto Positivo; a tale scopo tutte le cooperative dovranno presentare in sede di domanda copia dell'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese. Nel caso lo stesso si sia chiuso con una situazione di Patrimonio Netto Negativo, dovrà essere allegata l'avvenuta delibera dell'organo competente di ricapitalizzazione, tale per cui il Patrimonio Netto risulti Positivo.
- Essere in regola con la revisione biennale e annuale per le cooperative sociali.

Art. 5 – RECUPERO CREDITI.

Qualora si manifestino mancate restituzioni dei finanziamenti le procedure di recupero saranno omologate ad altri interventi analoghi i cui indirizzi operativi sono dettagliati con le DDGRR nn. 287/2013 e 22/2014. L'incarico difensivo viene affidato al Servizio Avvocatura Regionale.

Art. 6 – RISORSE.

Il presente Fondo di Rotazione sarà gestito per un ammontare di risorse pari a €. 400.000,00 (quattrocentomila). Detto importo potrà essere oggetto di incremento qualora la Regione Molise individui ulteriori risorse da destinare al presente intervento.

Le risorse trasferite dalla Regione Molise per la costituzione del Fondo di Rotazione rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dallo stesso.



Art. 7 – ONERI DI GESTIONE.

Sono a carico del fondo gli oneri bancari per la gestione delle risorse finanziarie, gli oneri diretti e conseguenti gli interventi attuati nonché quelli generali sostenuti dalla FINMOLISE, questi ultimi contenuti all'1,5% della consistenza del fondo e per un importo non superiore ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA annui.

Art. 8 – DURATA.

La presente convenzione ha validità fino a revoca.

Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti successivi alla data di revoca, limitatamente alle operazioni in essere alla sua chiusura e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero dei crediti che dovessero eventualmente sorgere dalle predette operazioni.

Fino alla suddetta data non sarà possibile svincolare le somme impegnate.

Art. 9 – INADEMPIENZE, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE.

La Regione Molise si riserva la facoltà di revocare la convenzione in caso di inadempienze da parte della FINMOLISE alle disposizioni attuative e agli obblighi della presente convenzione, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 10 – MODIFICHE, INTEGRAZIONI E COMMISSIONI.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie alla presente convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi di PEC, seguite da invii a mezzo posta.

Campobasso, 4.08.2016



REGIONE MOLISE
Il Direttore Generale

Man [Signature]

FINMOLISE S.p.A.

L'Amministratore Unico

FINMOLISE S.p.A.

Dott. Carlo Venezia

AMMINISTRATORE UNICO

[Signature]

